

Regolamento recante la definizione dei requisiti minimi, criteri e modalità per il riconoscimento della qualifica di Ecomuseo di interesse regionale e la disciplina dei criteri e modalità per la concessione dei contributi a sostegno degli Ecomusei, in attuazione degli articoli 12.1 e 12.3 della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali)

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1 Oggetto

CAPO II

Riconoscimento degli Ecomusei di interesse regionale

Articolo 2 Requisiti minimi per il riconoscimento

Articolo 3 Domanda di riconoscimento

Articolo 4 Cause di inammissibilità della domanda di riconoscimento

Articolo 5 Istruttoria e criteri di valutazione

Articolo 6 Conclusione del procedimento di riconoscimento ed elenco degli Ecomusei di interesse regionale

Articolo 7 Verifica sulla permanenza dei requisiti degli Ecomusei riconosciuti

CAPO III

Contributi a sostegno degli Ecomusei

Articolo 8 Enti beneficiari

Articolo 9 Modalità e termine di presentazione delle domande di contributo

Articolo 10 Cause di inammissibilità della domanda di contributo

Articolo 11 Istruttoria delle domande di contributo

Articolo 12 Spese ammissibili e spesa ammessa a contributo

Articolo 13 Criteri per la valutazione delle domande e per la determinazione dell'entità del contributo

Articolo 14 Concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi

Articolo 15 Documentazione giustificativa della spesa sostenuta

Articolo 16 Revoca del decreto di concessione del contributo

CAPO IV

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 17 Disposizione di rinvio

Articolo 18 Disposizioni transitorie

Articolo 19 Abrogazione

Articolo 20 Entrata in vigore

Allegato A Criteri funzionali alla determinazione dell'importo dei contributi per gli ecomusei

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

(Oggetto)

1. Il presente regolamento, in attuazione degli articoli 12.1 e 12.3 della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), di seguito denominata legge, definisce i requisiti minimi, i criteri e le modalità procedurali per il riconoscimento della qualifica di Ecomuseo di interesse regionale e disciplina i requisiti per l'accesso ai contributi per la gestione e lo sviluppo degli Ecomusei riconosciuti di interesse regionale nonché i termini, i criteri e le modalità per la concessione e rendicontazione dei contributi medesimi.

CAPO II

Riconoscimento degli Ecomusei di interesse regionale

Articolo 2

(Requisiti minimi per il riconoscimento)

1. Ai fini del riconoscimento della qualifica di Ecomuseo di interesse regionale, le iniziative ecomuseali esistenti in Regione, come definite dall'articolo 12 della legge, sono promosse e gestite ai sensi dell'articolo 12.1, comma 1, della legge, da:

- a) enti locali, in forma singola o associata;
- b) associazioni o fondazioni culturali, senza scopo di lucro, costituite per la promozione e gestione dell'iniziativa ecomuseale o che abbiano come oggetto statutario le finalità di cui all'articolo 12, comma 3, della legge.

2. Ai fini del riconoscimento della qualifica di Ecomuseo di interesse regionale, le iniziative ecomuseali esistenti in Regione, come definite dall'articolo 12 della legge, presentano i seguenti requisiti minimi:

- a) essere riferite ad un ambito territoriale:
 - 1) dotato di caratteristiche di omogeneità culturale, geografica e paesaggistica tali da renderlo configurabile come un'unità spaziale con una propria peculiare identità, differenziata dagli altri contesti territoriali limitrofi;
 - 2) dotato di beni di comunità, intesi come elementi patrimoniali, materiali e immateriali, naturalistici, culturali ed ambientali di riconosciuto valore, in primo luogo per la stessa comunità che vi è radicata;
 - 3) in cui non siano presenti altri Ecomusei di interesse regionale, fatti salvi quelli della rete tematica dei musei appartenenti al Museo regionale etnografico storico sociale-MESS;
- b) avvalersi della partecipazione di uno o più enti locali singoli o associati;
- c) avvalersi della partecipazione attiva della comunità locale nel progetto di animazione culturale;
- d) disporre di un luogo aperto al pubblico, di interpretazione, documentazione e informazione;
- e) aver predisposto itinerari di visita e luoghi di interpretazione;
- f) aver svolto, alla data di presentazione della domanda di riconoscimento, per un periodo di almeno tre anni continuativi, attività documentata sul territorio di riferimento mediante lo sviluppo di un organico progetto culturale, coinvolgente diverse espressioni istituzionali, socioeconomiche e aggregative della comunità locale che si concretizza nello svolgimento di una pluralità integrata di azioni coerenti con gli scopi di cui all'articolo 12, comma 1 della legge.

Articolo 3

(Domanda di riconoscimento)

1. Gli enti di cui all'articolo 2, comma 1 gestori di un'iniziativa ecomuseale per la quale si intende ottenere la qualifica di Ecomuseo di interesse regionale, presentano domanda di riconoscimento al Servizio regionale competente in materia di beni culturali, di seguito Servizio, tra il 1° e il 31 marzo di ogni anno, a pena di inammissibilità.

2. La domanda, redatta in conformità al modello adottato con decreto del Direttore di servizio competente in materia di beni culturali, da pubblicare sul sito ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia nella sezione dedicata agli ecomusei, è corredata a pena di inammissibilità della seguente documentazione:

a) dichiarazione attestante la denominazione attuale e la decorrenza della presenza effettiva della iniziativa ecomuseale interessata sul territorio di riferimento;

b) relazione illustrativa dettagliata della realtà ecomuseale di cui trattasi, dalla quale risultino in particolare:

1) la missione specifica e caratteristica dell'iniziativa ecomuseale;

2) la delimitazione e le caratteristiche ambientali, naturalistiche, paesaggistiche, economiche e socio-culturali dell'area territoriale interessata;

3) le modalità del coinvolgimento della comunità locale nel processo di attivazione del progetto di tutela e valorizzazione complessiva dell'area stessa;

4) le attività e le specifiche iniziative svolte dall'inizio dell'operatività, con specifico riferimento a quelle svolte nel triennio antecedente alla data di presentazione della domanda;

5) le eventuali forme di collaborazione avviate con enti locali, singoli o associati, con le istituzioni scolastiche nonché con università, istituti specializzati, enti di promozione turistica, musei e altri enti pubblici e privati operanti sul territorio;

6) le condizioni, le modalità e l'ampiezza della fruizione e della partecipazione da parte delle comunità e le eventuali misure adottate per il relativo monitoraggio;

7) la descrizione del luogo aperto al pubblico, di interpretazione, documentazione e informazione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d);

8) la descrizione degli itinerari di visita e dei luoghi di interpretazione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera e);

9) la consistenza della dotazione strutturale e l'entità delle risorse umane, finanziarie e organizzative di cui l'iniziativa dispone;

c) piano di sviluppo pluriennale, con estensione minima ai tre anni successivi a quello di presentazione della domanda, nel quale sono evidenziati gli obiettivi di tutela e valorizzazione da perseguire e le relative strategie organizzative e di azione, le attività e le specifiche iniziative da realizzare, nonché le risorse umane, finanziarie e organizzative a tal fine previste;

d) descrizione e rappresentazione grafica del marchio utilizzato o proposto di cui all'articolo 12.2 della legge;

e) per i soggetti privati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), copia dell'atto costitutivo, copia dello statuto e composizione degli organi collegiali.

3. La domanda è sottoscritta, a pena di inammissibilità, dal legale rappresentante dell'ente interessato ovvero da altro soggetto a ciò delegato, ovvero, nel caso di enti locali associati, dal legale rappresentante dell'ente competente ovvero da altro soggetto di detto ente a ciò delegato, ed è inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it, dalla casella di posta elettronica certificata dell'ente richiedente.

4. In caso di firma autografa, alla domanda è allegata, a pena di inammissibilità, la fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

5. Se la domanda è firmata digitalmente, la firma digitale è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio,

del 23 luglio 2014, (Regolamento europeo per l'identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno cd. Regolamento EIDAS). La firma è apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del Regolamento EIDAS.

Articolo 4

(Cause di inammissibilità della domanda di riconoscimento)

1. Sono inammissibili le domande di riconoscimento:
 - a) presentate da soggetti diversi da quelli individuati dall'articolo 2, comma 1;
 - b) prive della firma del legale rappresentante dell'ente gestore dell'iniziativa ecomuseale oppure di altro soggetto a ciò delegato, ovvero, nel caso di enti locali associati, del legale rappresentante dell'ente competente ovvero di altro soggetto di detto ente a ciò delegato o prive della fotocopia di un documento di identità in corso di validità in caso di firma autografa della domanda;
 - c) non inviate nei termini di cui all'articolo 3, comma 1;
 - d) non inviate a mezzo posta elettronica certificata (PEC) dalla casella di posta elettronica certificata dell'ente richiedente;
 - e) non corredate della documentazione di cui all'articolo 3, comma 2.

Articolo 5

(Istruttoria e criteri di valutazione)

1. L'istruttoria delle domande di riconoscimento comprende:
 - a) l'accertamento dell'ammissibilità della domanda con particolare riferimento alla verifica dei requisiti soggettivi dell'ente richiedente di cui all'articolo 2, comma 1, e della completezza e regolarità formale della domanda ai sensi dell'articolo 3;
 - b) l'accertamento e la valutazione, sulla base della documentazione pervenuta, della sussistenza dei requisiti minimi di cui all'articolo 2, comma 2.
2. Al fine degli accertamenti e delle valutazioni di cui all'articolo 2, comma 2, si considerano i seguenti criteri:
 - a) la data di formale di inizio delle attività e la continuità e durata delle stesse al fine di apprezzare la operatività almeno triennale della realtà ecomuseale;
 - b) il numero e la rilevanza delle iniziative realizzate o in corso, nonché la natura, l'ampiezza e le caratteristiche di quelle programmate;
 - c) il grado di approfondimento dell'indagine per l'individuazione dei beni di comunità, nel cui ambito è considerato lo stato di avanzamento della catalogazione, del censimento o della ricognizione dei beni stessi;
 - d) il livello del coinvolgimento della comunità locale nel progetto ecomuseale, attestato dalle convenzioni o intese stipulate con enti, pubblici o privati, operanti sul territorio di riferimento, e dallo sviluppo, tra l'ente gestore e la collettività, di forme di collaborazione o di concertazione, tra le quali è prioritariamente considerata la costituzione di forum ovvero di tavoli di lavoro permanenti;
 - e) esistenza di rapporti di collaborazione e di scambio culturale già instaurati o in fase di avvio con altri Ecomusei attivi anche in altre regioni italiane ed europee;
 - f) adeguatezza delle strutture e stabilità dell'assetto organizzativo attuale.
3. Al fine degli accertamenti e delle valutazioni di cui ai commi 1, lettera b), e 2, il Servizio si avvale dell'apporto specialistico del Servizio competente in materia di musei dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia – ERPAC, al quale, a tal fine, invia copia della domanda di riconoscimento.
4. L'ERPAC, entro novanta giorni dal ricevimento della copia della domanda di riconoscimento inviata ai sensi del comma 3, redige e trasmette al Servizio competente una relazione sugli esiti degli accertamenti e sulle risultanze delle valutazioni effettuate.

Articolo 6

(Conclusione del procedimento di riconoscimento ed elenco degli Ecomusei di interesse regionale)

1. Qualora all'esito dell'attività istruttoria di cui all'articolo 5 la domanda di riconoscimento risulti inammissibile o qualora l'iniziativa ecomuseale non risulti in possesso dei requisiti necessari al riconoscimento della qualifica di Ecomuseo di interesse regionale, il Servizio comunica all'ente richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.
2. Il procedimento di riconoscimento si conclude con decreto del Direttore del Servizio, da adottare entro centottanta giorni decorrenti dal ricevimento della domanda di riconoscimento. Il Servizio comunica ai singoli enti il provvedimento finale.
3. Il decreto del Direttore del Servizio che riconosce la qualifica di Ecomuseo di interesse regionale è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
4. Il Servizio provvede alla tenuta e all'aggiornamento dell'elenco degli Ecomusei riconosciuti di interesse regionale, che è pubblicato sul sito istituzionale della Regione.

Articolo 7

(Verifica sulla permanenza dei requisiti degli Ecomusei riconosciuti)

1. Il Servizio provvede periodicamente alla verifica della permanenza dei requisiti necessari al riconoscimento di Ecomuseo di interesse regionale e all'aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 6, comma 4.
2. La verifica di cui al comma 1 comprende gli accertamenti e le valutazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) con particolare riferimento all'accertamento della continuità, ai sensi del medesimo articolo 5, comma 2, della presenza sul territorio dell'iniziativa ecomuseale, nonché alla valutazione della continuità e del grado di sviluppo delle attività di promozione socio-culturale e di tutela e valorizzazione del territorio svolte dagli Ecomusei stessi.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, gli enti gestori degli Ecomusei riconosciuti di interesse regionale, entro il 30 giugno del terzo anno successivo a quello di riconoscimento ed in seguito entro il 30 giugno del terzo anno successivo a quello in cui viene verificata la permanenza dei requisiti necessari al riconoscimento, trasmettono al Servizio la documentazione aggiornata di cui all'articolo 3, comma 2.
4. Ai fini della verifica di cui ai commi 1 e 2, il Servizio si avvale dell'apporto specialistico del Servizio competente in materia di musei dell'ERPAC, al quale, a tal fine, invia copia della documentazione di cui al comma 3.
5. Il Servizio competente in materia di musei dell'ERPAC redige e trasmette, entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 3, una relazione sugli esiti degli accertamenti e delle valutazioni effettuati per la verifica della permanenza dei requisiti necessari al riconoscimento di Ecomuseo di interesse regionale.
6. In caso di mancata trasmissione della documentazione di cui al comma 3 entro il termine previsto, o qualora gli accertamenti e le valutazioni di cui al presente articolo abbiano esito negativo, il Direttore del Servizio dispone la revoca del provvedimento di riconoscimento e la cancellazione dall'elenco degli Ecomusei riconosciuti di interesse regionale a far data dall'anno in cui si verifica la mancata trasmissione o l'accertamento negativo. Il Direttore del Servizio dichiara, inoltre, l'inammissibilità della domanda di contributo eventualmente presentata per l'anno medesimo o dispone la revoca del provvedimento di concessione del contributo per l'anno medesimo eventualmente emanato.
7. Qualora gli accertamenti e le valutazioni di cui al presente articolo abbiano esito positivo, il Direttore del Servizio conferma la qualifica di Ecomuseo di interesse regionale.

8. Il procedimento di verifica si conclude entro centottanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 3 con decreto del Direttore del Servizio ai sensi dei commi 6 e 7. Il Servizio provvede a comunicare ai singoli enti interessati il provvedimento finale.

9. In caso di conferma della qualifica di Ecomuseo di interesse regionale, il decreto del Direttore del Servizio è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

10. Qualora la perdita dei requisiti minimi prescritti dall'articolo 2 venga rilevata in circostanze diverse dalla verifica periodica di cui al comma 1, con decreto del Direttore del Servizio è disposta la revoca del provvedimento di riconoscimento e la cancellazione dall'elenco degli Ecomusei riconosciuti di interesse regionale a far data dall'anno in cui tale perdita viene rilevata. Il Direttore del Servizio dichiara, inoltre, l'inammissibilità della domanda di contributo eventualmente presentata per l'anno in cui è accertata la predetta perdita o dispone la revoca del provvedimento di concessione del contributo per l'anno medesimo eventualmente emanato

CAPO III

CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEGLI ECOMUSEI

Articolo 8

(Enti beneficiari)

1. Gli enti gestori degli Ecomusei riconosciuti di interesse regionale di cui all'articolo 2, comma 1, possono accedere ai contributi per la gestione e lo sviluppo degli Ecomusei da utilizzare a sostegno della realizzazione dei programmi di attività degli stessi.

Articolo 9

(Modalità e termine di presentazione delle domande di contributo)

1. Le domande di contributo, redatte in conformità al modello adottato con decreto del Direttore del Servizio, da pubblicare sul sito istituzionale della Regione, e sottoscritte, a pena di inammissibilità, dal legale rappresentante dell'ente gestore dell'Ecomuseo riconosciuto ovvero da altro soggetto a ciò delegato ovvero, nel caso di enti locali associati, dal legale rappresentante dell'ente competente ovvero da altro soggetto di detto ente a ciò delegato, sono presentate dagli enti gestori degli Ecomusei di cui all'articolo 8 al Servizio tra il 1° e il 31 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale è richiesto il contributo a pena di inammissibilità.

2. Le domande di contributo sono corredate, a pena di inammissibilità, della seguente documentazione:

a) programma di attività, recante l'illustrazione delle singole iniziative che si prevede di realizzare nell'anno per il quale viene richiesto il contributo;

b) piano economico preventivo, che indichi i ricavi, i finanziamenti privati e gli altri contributi pubblici diversi dal contributo regionale di cui al presente regolamento che verranno utilizzati per la realizzazione del programma annuale di attività e che specifichi i costi previsti per il medesimo scopo, riconducibili alle spese ammissibili ai sensi dell'articolo 12, entro i limiti percentuali massimi previsti, nonché l'eventuale perdita;

c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) concernente la permanenza dei requisiti richiesti ai fini del riconoscimento della qualifica di Ecomuseo di interesse regionale.

3. In caso di firma autografa, alla domanda è allegata, a pena di inammissibilità, la fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

4. Se la domanda è firmata digitalmente, la firma digitale è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio,

del 23 luglio 2014 (Regolamento europeo per l'identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno cd. Regolamento EIDAS). La firma è apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del Regolamento EIDAS.

Articolo 10

(Cause di inammissibilità della domanda di contributo)

1. Sono inammissibili le domande di contributo:

- a) presentate da soggetti diversi dai soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 8;
- b) prive della firma del legale rappresentante dell'ente gestore dell'Ecomuseo riconosciuto ovvero di altro soggetto a ciò delegato, ovvero, nel caso di enti locali associati, del legale rappresentante dell'ente competente ovvero di altro soggetto di detto ente a ciò delegato o prive della fotocopia di un documento di identità in corso di validità in caso di firma autografa della domanda;
- c) non inviate nei termini di cui all'articolo 9, comma 1;
- d) non inviate a mezzo posta elettronica certificata (PEC) dalla casella di posta elettronica certificata dell'ente richiedente;
- e) non corredate della documentazione di cui all'articolo 9, comma 2.

Articolo 11

(Istruttoria delle domande di contributo)

1. L'istruttoria delle domande di contributo si articola nelle seguenti fasi:

- a) accertamento dell'ammissibilità della domanda con particolare riferimento alla verifica dei requisiti soggettivi dell'ente richiedente di cui all'articolo 8 e della completezza e regolarità formale della domanda ai sensi dell'articolo 9;
- b) verifica dell'ammissibilità delle spese indicate nel piano economico preventivo di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b) e determinazione, per ciascuna delle domande ammissibili ai sensi del comma 1, lettera a), della spesa ammessa a contributo calcolata ai sensi dell'articolo 12, comma 4;
- c) determinazione, in applicazione dei criteri di cui all'articolo 13, dell'entità del contributo concedibile agli enti ammessi a contributo.

2. A conclusione dell'istruttoria, con decreto emanato dal Direttore centrale competente in materia di cultura pubblicato nel sito istituzionale della Regione, viene approvato l'elenco delle domande ammesse a contributo, con l'indicazione dei punteggi rispettivamente attribuiti, del corrispondente importo del contributo regionale assegnato e, nel caso in cui siano presentate domande ritenute inammissibili, l'elenco delle domande non ammissibili a finanziamento, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.

Articolo 12

(Spese ammissibili e spesa ammessa a contributo)

1. Sono ammissibili le spese che risultano pertinenti alla gestione e allo svolgimento delle attività ecomuseali realizzate nell'anno per il quale viene richiesto il contributo, che sono generate dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno medesimo, che risultano chiaramente riferibili a tale periodo e che sono pagate dal beneficiario entro il termine di presentazione del rendiconto.

2. Sono ammissibili le spese di cui al comma 1 che rientrano nelle seguenti categorie:

- a) spese direttamente connesse ai programmi di attività e alle iniziative culturali e didattiche:
 - 1) spese per compensi a consulenti esterni, a collaboratori esterni o a fornitori di servizi inclusi i rimborsi di spese di viaggio, vitto e alloggio documentate;
 - 2) spese per il noleggino o per i canoni di locazione finanziaria di beni indispensabili e strumentali alla realizzazione delle attività ecomuseali, con esclusione delle spese per il riscatto degli stessi;
 - 3) spese relative a beni di consumo e servizi acquistati;
 - 4) spese promozionali, pubblicitarie, di stampa, per affissioni;

- b) spese per il pagamento dei premi di assicurazione delle collezioni e degli immobili destinati alle sedi espositive,
 - c) spese generali di funzionamento, nel limite del 50 per cento del contributo concesso quali in particolare: 1) spese per la retribuzione lorda del personale interno all'ente gestore dell'Ecomuseo; 2) spese per il pagamento dei canoni di locazione, della fornitura di energia elettrica, gas e acqua e per servizi di pulizia;
 - 3) spese di ordinaria manutenzione delle sedi, degli impianti di riscaldamento e di climatizzazione, delle attrezzature e delle dotazioni tecnologiche degli Ecomusei;
 - 4) spese per collaboratori e prestatori di servizi.
3. Sono inammissibili le seguenti tipologie di spesa:
- a) spese per oneri finanziari;
 - b) spese per ammende, sanzioni penali, interessi;
 - c) spese per controversie legali;
 - d) tasse e imposte;
 - e) liberalità, necrologi, doni e omaggi;
 - f) spese di tesseramento, quali, a titolo esemplificativo, quote di iscrizione a federazioni, associazioni internazionali, nazionali e regionali;
 - g) spese per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto richiedente il contributo;
 - h) spese relative a interessi passivi per anticipazioni o fidi;
 - i) spese per l'acquisto di beni mobili e attrezzature durevoli.
4. La spesa ammessa a contributo è pari alla differenza tra l'ammontare complessivo delle spese ammissibili e l'ammontare complessivo dei ricavi, dei finanziamenti privati e degli altri contributi pubblici diversi dal contributo regionale di cui al presente regolamento.

Articolo 13

(Criteri per la valutazione delle domande e per la determinazione dell'entità del contributo)

1. L'entità del contributo da assegnare agli enti gestori dei singoli Ecomusei le cui domande sono ritenute ammissibili è determinata:
 - a) ripartendo una quota pari al 25 per cento delle risorse finanziarie disponibili in misura uguale fra tutti gli Ecomusei;
 - b) ripartendo una quota pari al 75 per cento delle risorse finanziarie disponibili in proporzione al punteggio complessivo attribuito al livello qualitativo delle attività previste in relazione all'obiettivo della conservazione e valorizzazione unitaria dei molteplici valori del territorio da salvaguardare, globalmente considerato nei suoi diversi aspetti storico e culturale, naturalistico e paesaggistico, ambientale, linguistico e demo-etnoantropologico, ed in relazione al coinvolgimento delle comunità locali interessate.
2. Al fine della determinazione del punteggio di cui al comma 1, lettera b) a ciascuna delle domande di contributo ritenute ammissibili è attribuito un punteggio complessivo pari alla somma dei punteggi corrispondenti a ciascuno degli indicatori relativi ai criteri elencati nell'allegato A al presente regolamento graduati come indicato nell'allegato medesimo.
3. Ai fini della determinazione della quota delle risorse finanziarie di cui al comma 1, lettera b) spettante a ciascuna domanda di contributo, si procede assegnando ad ogni punto attribuito un importo pari al quoziente ottenuto dividendo la quota del 75 per cento delle risorse finanziarie disponibili nell'anno di riferimento per il numero totale dei punti attribuiti a tutte le domande ritenute ammissibili, e moltiplicando tale quoziente per il punteggio complessivo attribuito a ciascuna domanda.
4. L'importo del contributo determinato ai sensi dei commi 1, 2 e 3 non può superare l'importo del 90 per cento della spesa ammessa a contributo ai sensi dell'articolo 12.3 della legge e dell'articolo 12, comma 4.

5. Nel caso in cui l'importo del contributo determinato in applicazione dei commi 1, 2 e 3 sia superiore al 90 per cento della spesa ammessa, il contributo viene conseguentemente ridotto in misura pari a detta percentuale di spesa ammessa e la somma residua derivante da tale riduzione viene ripartita fra gli altri enti assegnatari, in proporzione al punteggio ad essi attribuito ai sensi del comma 1, lettera b).
6. Il contributo di cui al presente regolamento è cumulabile con altri contributi pubblici e privati eventualmente ottenuti per le stesse finalità fino alla concorrenza della spesa ammissibile.

Articolo 14

(Concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi)

1. La concessione del contributo è subordinata alla sussistenza della qualifica di Ecomuseo riconosciuto di interesse regionale.
2. Il contributo è concesso con decreto del Direttore del Servizio, da adottarsi nel termine di centottanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
3. Il contributo è erogato contestualmente all'atto di concessione per un importo pari all'80 per cento del suo ammontare; l'importo rimanente viene erogato a seguito della verifica della documentazione prodotta a titolo di rendicontazione del contributo ottenuto.
4. Ai fini della rendicontazione del contributo, i beneficiari presentano, su modulistica adottata con decreto del Direttore del Servizio pubblicato sul sito istituzionale della Regione, entro il termine fissato con il decreto di concessione o successivamente prorogato, la documentazione giustificativa della spesa, come prevista dagli articoli 42 e 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), accompagnata da:
 - a) una relazione illustrativa delle attività realizzate;
 - b) una dichiarazione attestante l'entità e la provenienza degli altri contributi pubblici o finanziamenti privati eventualmente ottenuti per le stesse finalità;
 - c) un prospetto economico riepilogativo con i ricavi e le fonti di finanziamento, diverse dal contributo regionale di cui al presente regolamento, utilizzati per la realizzazione del programma annuale di attività, e che evidenzia i costi sostenuti per il medesimo scopo.
5. Il termine di rendicontazione fissato con il decreto di concessione può essere prorogato su istanza motivata del beneficiario da presentarsi, a pena di inammissibilità, prima della scadenza del termine medesimo.
6. Il Servizio si riserva di richiedere ulteriore documentazione integrativa che si renda necessaria per l'esame della documentazione presentata a titolo di rendiconto; tale documentazione integrativa è fornita entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento della richiesta, decorso inutilmente il quale le spese non idoneamente giustificate non sono considerate al fine della determinazione della spesa ammissibile a rendiconto.
7. Ai sensi dell'articolo 12.3 della legge, le spese sono rendicontate per un importo non inferiore ad un ammontare calcolato come di seguito indicato: $(\text{contributo concesso}/90) \times 100$.
8. Sono ammissibili a rendiconto le spese come definite dall'articolo 12, comma 1 e riconducibili alle sole categorie di cui all'articolo 12, comma 2, indicate nel piano economico preventivo, ancorché di importi diversi da quelli ivi indicati.
9. Qualora in sede di rendicontazione si accerti che:
 - a) la spesa ammissibile effettivamente sostenuta e non assistita da altri contributi pubblici o privati risultante dalla documentazione giustificativa della spesa presentata sia pari o superiore rispetto all'importo minimo da rendicontare calcolato come indicato dal comma 7, l'ammontare del contributo rimane invariato;
 - b) la spesa ammissibile effettivamente sostenuta e non assistita da altri contributi pubblici o privati risultante dalla documentazione giustificativa della spesa sia inferiore rispetto all'importo minimo da rendicontare calcolato come indicato dal comma 7, l'ammontare del contributo è definitivamente determinato in misura equivalente al 90 per cento di detto importo minimo;

- c) il numero delle attività realizzate, che costituiscono gli indicatori individuati nell'allegato A, sia inferiore a quello previsto nel programma di attività presentato a corredo della domanda, il contributo viene definitivamente determinato quantificando la quota di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b) in proporzione al diverso punteggio derivante dall'applicazione dei criteri di cui all'allegato medesimo;
- d) sono stati ottenuti contributi pubblici o privati ulteriori rispetto a quelli eventualmente indicati con la domanda di contributo e la differenza tra la spesa ammissibile effettivamente sostenuta e tutti gli altri contributi ottenuti è di importo inferiore rispetto all'importo minimo da rendicontare calcolato come indicato dal comma 7, l'ammontare del contributo è definitivamente determinato in misura equivalente al 90 per cento di tale differenza;
- e) la spesa ammissibile effettivamente sostenuta e non assistita da altri contributi pubblici o privati risultante dalla documentazione giustificativa della spesa presentata è inferiore al 50 per cento dell'ammontare del contributo concesso, il contributo è revocato.
10. In sede di rendicontazione sono ammissibili compensazioni tra le sole voci di spesa riconducibili alle sole categorie di cui all'articolo 12, comma 2, indicate nel piano economico preventivo contenuto in domanda per un importo non superiore al 25 per cento di quanto originariamente indicato nel piano stesso; le compensazioni tra voci di spesa in percentuale superiore al 25 per cento non sono ritenute ammissibili ai fini della rendicontazione della spesa per la parte eccedente la predetta percentuale.
11. Nell'ipotesi in cui il contributo rideterminato ai sensi del presente articolo sia inferiore rispetto all'anticipo erogato contestualmente alla concessione, il beneficiario è tenuto alla restituzione della somma eccedente, eventualmente maggiorata degli interessi, ai sensi della legge regionale 7/2000.

Articolo 15

(Documentazione giustificativa della spesa e del pagamento)

1. La documentazione giustificativa della spesa è costituita da fattura o documento equivalente, corredati da un documento dal quale si evinca l'effettuazione del pagamento da parte del soggetto beneficiario a favore del soggetto destinatario del pagamento stesso nonché dai cedolini stipendio; ai fini della prova dell'avvenuto pagamento, non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale, salvo i casi in cui è consentito il pagamento in contanti ai sensi del comma 2.
2. E' ammesso il pagamento di spese in contanti entro i limiti di legge; in tali casi la fattura è quietanzata e sottoscritta dal soggetto emittente e reca la data di pagamento, ovvero il soggetto emittente rilascia dichiarazione liberatoria che riporta i medesimi dati.
3. La documentazione giustificativa della spesa è intestata al soggetto beneficiario del contributo.
4. Al fine di consentire i controlli di cui al titolo III, capo I della legge regionale 7/2000, in caso di fatture elettroniche, nella causale di pagamento delle stesse va indicata la dicitura "Spese relative a iniziative assistite da contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia a favore degli Ecomusei" o dicitura equivalente da cui si evincano le finalità per le quali è stato concesso il contributo di cui al presente regolamento.
5. Nel caso in cui la documentazione giustificativa della spesa non consista in fatture elettroniche la stessa è annullata in originale dal beneficiario, con l'indicazione che la spesa è stata sostenuta dal medesimo, anche solo parzialmente, con il contributo regionale, nonché degli estremi del decreto di concessione.

Articolo 16

(Revoca del decreto di concessione del contributo)

1. Il decreto di concessione è revocato nei seguenti casi:
 - a) rinuncia del beneficiario;
 - b) mancato riscontro, in sede di ispezioni e controlli successivi al provvedimento di concessione, dei requisiti di cui all'articolo 2, dichiarati all'atto di presentazione della domanda di contributo;

- c) mancata realizzazione del programma di attività da parte dell'Ecomuseo beneficiario di un contributo concesso ai sensi del presente regolamento;
- d) mancata presentazione del rendiconto nel termine fissato con il decreto di concessione ai sensi dell'articolo 14, comma 4 o successivamente prorogato ai sensi del comma 5 dell'articolo medesimo;
- e) accertamento, in sede di rendicontazione, che la spesa ammissibile effettivamente sostenuta e idoneamente rendicontata è inferiore al 50 per cento dell'ammontare del contributo concesso, ai sensi dell'articolo 14, comma 9, lettera e).
- f) mancata trasmissione della documentazione di cui all'articolo 7, comma 3 entro il termine previsto, o qualora gli accertamenti e le valutazioni di cui al medesimo articolo 7 abbiano esito negativo;
- g) perdita dei requisiti minimi prescritti dall'articolo 2 rilevata in circostanze diverse dalla verifica disciplinata dall'articolo 7, comma 1.

CAPO IV

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 17

(Disposizione di rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000.

Articolo 18

(Disposizioni transitorie)

1. Per l'anno 2026 le domande di riconoscimento di cui all'articolo 3 sono presentate entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, a pena di inammissibilità.
2. Gli Ecomusei che alla data di entrata in vigore del presente regolamento risultano già riconosciuti di interesse regionale ai sensi della previgente legge regionale 20 giugno 2006, n. 10 (Istituzione degli Ecomusei del Friuli-Venezia Giulia), mantengono, ai sensi dell'articolo 6, comma 14, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), tale qualifica, ferma restando l'applicazione dell'articolo 7. In particolare, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di cui all'articolo 7, gli enti gestori dei predetti Ecomusei, entro il 30 giugno del terzo anno successivo a quello di entrata in vigore del presente regolamento ed in seguito entro il 30 giugno del terzo anno successivo a quello in cui viene verificata la permanenza dei requisiti necessari al riconoscimento, trasmettono al Servizio la documentazione aggiornata di cui all'articolo 3, comma 2.
3. Ai procedimenti relativi a contributi già concessi alla data di entrata in vigore del presente regolamento si applica l'articolo 6, commi da 15 a 22, della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022).

Articolo 19

(Abrogazione)

1. Il regolamento recante la definizione dei criteri e dei requisiti minimi per il riconoscimento della qualifica di Ecomuseo di interesse regionale ed i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 20 giugno 2006, n. 10 (Istituzione degli Ecomusei del Friuli Venezia Giulia) emanato con decreto del Presidente della Regione 10 aprile 2018, n. 105 è abrogato.

Articolo 20

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A

(riferito agli articoli 13, comma 2, e 14, comma 9, lettera c)

Criteri funzionali alla determinazione dell'importo dei contributi per gli ecomusei

Criterio	Punteggio Massimo	Indicatore	Punteggio Indicatore
1. Le attività previste contemplano forme di collaborazione/convenzione formalizzata con altre organizzazioni a diversi livelli (UE, Ministeri, Regioni, altri enti pubblici e privati)	10	Nessuna collaborazione/convenzione	Punti 0
		Da 1 a 4 collaborazioni/convenzioni	Punti 5
		Più di 4 collaborazioni/convenzioni	Punti 10
2. Le attività previste comprendono collaborazioni con altri ecomusei	10	Nessuna collaborazione	Punti 0
		Da 1 a 4 collaborazioni	Punti 5
		Più di 4 collaborazioni	Punti 10
3. Le attività previste comprendono ricerche sul patrimonio locale, inteso come <i>insieme di risorse ereditate dal passato che le popolazioni identificano come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze</i> - Convenzione di Faro 2005, anche in collaborazione con istituzioni scolastiche, universitarie e scientifiche	10	Nessun programma di ricerca	Punti 0
		Da 1 a 3 programmi di ricerca	Punti 5
		Più di 3 programmi di ricerca	Punti 10
4. Le attività previste comprendono campagne catalografiche del patrimonio locale in SIRPaC o in altri sistemi informativi territoriali	10	Nessuna campagna cartografica	Punti 0
		Da 1 a 3 campagne catalografiche	Punti 5
		Più di 3 campagne catalografiche	Punti 10
5. Le attività previste comprendono ricerche e documentazione su aspetti e condizioni di vita attuali del territorio di riferimento	10	Nessun programma di ricerca	Punti 0
		Da 1 a 4 programmi di ricerca	Punti 5
		Più di 4 programmi di ricerca	Punti 10
6. Le attività previste favoriscono l'autosostenibilità	20	Entrate non superiori al 5% delle entrate complessive	Punti 0

dell'ecomuseo in termini finanziari		Entrate superiori al 5% ma non superiori al 20% delle entrate complessive	Punti 5
		Entrate superiori al 20% ma non superiori al 50% delle entrate complessive	Punti 10
		Entrate superiori al 50% delle entrate complessive	Punti 20
7. Sono previste attività finalizzate a comprendere e ad apprezzare il patrimonio locale (in particolare, percorsi guidati, percorsi autogestiti, materiali informativi)	10	Nessuna attività	Punti 0
		Da 1 a 4 attività	Punti 5
		Più di 4 attività	Punti 10
8. Sono previste mostre temporanee sul patrimonio locale o sui patrimoni di nuove componenti demografiche del territorio	10	Nessuna mostra	Punti 0
		Da 1 a 4 mostre	Punti 5
		Più di 4 mostre	Punti 10
9. Le attività previste prevedono forme di coinvolgimento delle comunità locali, quali incontri pubblici, forum e tavoli di lavoro, attività con la partecipazione di volontari, progetti e interventi di formazione per la comunità, attività didattiche e di animazione per le scuole, associazioni, disabili, attività che coinvolgono i giovani al di sotto dei 35 anni	10	Nessuna attività	Punti 0
		Da 1 a 4 attività	Punti 5
		Più di 4 attività	Punti 10

VISTO: IL PRESIDENTE